



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI
e, p.c.,

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al sig. Capo dell'Ispettorato Generale presso il Ministero

All'Agenzia delle entrate-Divisione Contribuenti
Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali
Settore consulenza- Ufficio consulenza imposte indirette

Oggetto: tassa di concessione governativa e imposta di bollo per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e dei mediatori familiari ex artt. 12-bis e 179-ter disp. att. c.p.c. – **circolare**

È pervenuta a questa Direzione generale la risposta fornita, dall'Agenzia delle entrate, all'interpello di un ufficio giudiziario in merito alla debenza della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.

L'Agenzia delle entrate ritiene dovuta sia l'imposta di bollo da apporre sull'istanza per l'iscrizione negli elenchi degli incaricati alle vendite, sia la tassa di concessione governativa da versare ad opera del professionista che sia stato ritenuto idoneo (v. allegato1).

La risposta fornita da Agenzia non affronta *expressis verbis* l'analoga questione relativa all'iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari di cui all'art. 12-bis disp. att. c.p.c., tuttavia, questa Direzione generale, alla luce dei principi affermati dall'Ufficio finanziario ai fini della risposta all'interpello, ritiene che la medesima disciplina fiscale sia applicabile anche in tal caso.

Si invitano le SS.LL. di portare la presente circolare a conoscenza di tutti gli Uffici.

Cordialità.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo